

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 28 novembre 2013, composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso, Presidente
Consigliere	Luca Fazio
I Referendario	Chiara Vetro, relatore
Referendario	Marco di Marco
Referendario	Rossana De Corato

ha assunto la seguente

Deliberazione n.181/PAR/2013

Sulla richiesta di parere n. 019802-13 del 29.10.2013, formulata dal Sindaco del Comune di Rutigliano e pervenuta in data 5.11.2013, prot. n. 2998;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il relatore, dott.ssa Chiara Vetro.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Rutigliano (Bari) chiede a questa Sezione *"se il parere di competenza del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 6 del D. lgs. n. 267/2000 debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione <letteralmente intesa> o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato"*.

Espone, infatti, il Sindaco che l'Amministrazione sottopone periodicamente al Collegio dei Revisori le proposte di transazione che intende perfezionare ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL. In alcuni casi si tratta di proposte di definizione di contenzioso giudiziario ed in altri casi di transazioni di questioni non ancora sfociate in un giudizio, riferite, principalmente, a piccoli danni richiesti da terzi.

Il Sindaco evidenzia poi che, da un confronto con l'Organo di revisione è emerso che, nei casi di transazione extragiudiziale, il parere non dovrebbe

essere reso, non essendosi instaurato formalmente un contenzioso e non costituendo l'accordo transattivo un debito fuori bilancio.

Considerato in

DIRITTO

Prima di ogni considerazione, anche di carattere preliminare, preme al Collegio rilevare che il parere inviato dal Sindaco ricalca *letteralmente* ed in ogni singola parte quello già proposto dal Sindaco del Comune di Chieri alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, questione sulla quale detta Sezione si è di recente pronunciata (in data 25 settembre 2013) con delibera n. 345/2013/SRCPE/PAR. L'interrogativo riguardava *"se il parere di competenza del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6, del DLgs. 267/00 debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione <<letteralmente intesa>> o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato"*. In tale ipotesi, come evidenziato dai giudici torinesi, *al fine di meglio illustrare il quesito, il richiedente ha evidenziato che l'Amministrazione sottopone periodicamente al Collegio dei revisori le proposte di transazione che intende perfezionare ai fini dell'acquisizione del parere richiesto dall'art. 239, co. 1, lett. b del TUEL. Ha specificato che in alcuni casi si tratta di proposte di definizione di un contenzioso giudiziario ed in altri di transazione di questioni non ancora sfociate in un giudizio, riferite, principalmente, a piccoli danni richiesti da terzi. Richiamata la prassi illustrata sopra, il Sindaco del Comune di Chieri*

ha precisato che è sorta una divergenza con il Collegio dei revisori che in relazione ai casi di transazione extragiudiziale non dovrebbe essere espresso alcun parere da parte dell'Organo di revisione poiché "non essendosi instaurato formalmente un contenzioso, il parere non debba essere reso a garanzia dell'autonoma valutazione dirigenziale di cui all'art. 107 del Dlgs 267/00 ritenendo che la ratio della riforma della norma abbia come obiettivo di sottoporre al controllo gli accordi transattivi intervenuti in corso di causa che per loro natura non soggiacciono alla comunicazione successiva alla Corte dei conti non costituendo debito fuori bilancio". Tanto premesso, occorre preliminarmente accertare l'esistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, indispensabili all'ammissibilità della richiesta di parere. La legge 5 giugno 2003, n. 131, infatti, ampliando le funzioni di controllo di questa Corte e ridefinendone i contenuti in senso collaborativo nei confronti delle Amministrazioni locali, ha previsto che i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, *di norma*, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, *se istituito*. Non può considerarsi, dunque, ostativo alla ricevibilità della presente richiesta di parere la mancanza, nella Regione Puglia, del Consiglio stesso, allo stato istituito (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante. La presente richiesta di parere appare dunque ricevibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente e, come tale, soggetto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti. Occorre poi esaminare se ricorrano, nella fattispecie, i requisiti di

ordine oggettivo necessari perché possa essere attivata la funzione consultiva della Sezione. E' necessario, cioè, verificare se la questione prospettata dal Comune sia attinente alla materia della contabilità pubblica e se non siano presenti altri elementi che impediscano di rendere il parere di cui trattasi, atteso che la funzione consultiva intestata a questa Corte può essere espletata a condizione che le richieste di pareri abbiano ad oggetto questioni afferenti alla materia della contabilità pubblica; prospettino questioni di carattere generale, che non siano, cioè, finalizzate all'adozione di specifici atti di gestione e che non riguardino provvedimenti già presi o attività già espletate; che il parere da rendere non interferisca con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa. Con riferimento al primo profilo va evidenziato che, nel concetto di "contabilità pubblica", le Sezioni Riunite, con delibera n.54 del 17 novembre 2010, hanno fatto rientrare tutti i quesiti "che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". La richiesta di parere in esame, in quanto concernente l'applicazione di norme attinenti i compiti dell'Organo di revisione dell'Ente locale, può considerarsi rientrare nella nozione di contabilità pubblica appena illustrata e può, sotto questo primo profilo, considerarsi ammissibile. Trattasi inoltre di quesito riguar-

dante la generale applicazione di norme di legge, ed afferente a questioni non oggetto di iniziative giudiziarie, attuali o potenziali, di questo o di altro giudice. Occorre, infatti, evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).

Passando dunque ad analizzare il **merito** della richiesta, come evidenziato nella citata delibera della Sezione controllo Piemonte, il parere riguarda l'interpretazione dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 6 del TUEL, e verte sul quesito concernente l'individuazione dei casi in cui l'Organo di revisione debba rendere il parere previsto dalla disposizione sulle proposte di transazione che l'Ente intende concludere. La disciplina relativa alla composizione ed alle competenze dell'Organo di revisione è contenuta nel Titolo VII, parte seconda del TUEL (artt. 234 - 241). Nell'individuare le funzioni dell'Organo di revisione, l'art. 239 del TUEL rileva che è suo compito specifico la collaborazione con il Consiglio dell'Ente nei limiti precisati dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente stesso (comma 1, lett. a). In concreto, l'attività di collaborazione si esplica attraverso pareri, rilievi, osservazioni e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. La lett. b del comma 1 dell'art. 239 specifica che, fra le funzioni obbligatorie dell'Organo di revisione, è compresa quella della resa di pareri nelle materie analiticamente indicate nella stessa disposizione, da svolgersi secondo le modalità indicate nel Regolamento. L'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni

consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio e strumentale alla funzione di vigilanza sull'andamento economico-finanziario, propria dell'Organo di revisione. Il successivo comma 1 *bis* dell'art. 239 precisa che i pareri sono espressi su proposte di deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio dell'Ente, il quale è tenuto *"ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*. La formulazione originaria dell'art. 239, comma 1, lett. b, è stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il comma 1 bis è stato introdotto nel TUEL dall'art. 3, co. 1, lett. o, del medesimo D.L., ed ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione. Si tratta di materie che, in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL, appartengono alla competenza funzionale del Consiglio. Fra esse, al n. 6, risulta obbligatorio il parere in relazione alle *"proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni"*. Con specifico riferimento al parere in merito alle proposte di transazione, l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che, come si è visto

sopra, il parere deve essere reso all'Organo consiliare, il quale è tenuto "ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione" . La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l'obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a: passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere *a*, *d* ed *e* dell'art. 194, comma 1 del TUEL; accordi che comportano variazioni di bilancio; accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. *i* del TUEL); accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, comma 2, lett. *l* del TUEL). Da ultimo occorre osservare che il TUEL all'art. 239, comma 6, prevede la possibilità che lo Statuto dell'Ente possa prevedere "ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori". Ferma restando la specifica funzione di ausilio al Consiglio che si estrinseca con la resa dei pareri nelle materie indicate sopra, l'Ente può ampliare le competenze dell'Organo di revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie. In conclusione, i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, comma 1, lett. *b* del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle "*proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*" (n. 6). Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione, non è rilevan-

te la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali. Con le esposte conclusioni, già espresse dalla Sezione controllo Piemonte nella citata deliberazione n. 345/2013, il Collegio ritiene di concordare.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Rutigliano.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2013.

Il Relatore
F.to Chiara Vetro

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo